

**FAQ 1: è pervenuto il seguente quesito all'amministrazione per cui si chiede:**

1. Di confermare che, in conformità con quanto previsto dall'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, non procederà alla stipula della convenzione direttamente con il soggetto promotore, ma che sarà indetta una gara ad evidenza pubblica, ponendo a base di gara la proposta selezionata e la relativa bozza di convenzione. Si chiede inoltre che tale bozza venga resa pubblica e accessibile prima dell'indizione della procedura di gara, al fine di garantire la massima trasparenza, conoscibilità e parità di trattamento tra i partecipanti.

**RISPOSTA punto 1:** Si conferma che, in conformità con quanto previsto dall'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione non procederà alla stipula della convenzione direttamente con il soggetto promotore, ma sarà indetta una gara ad evidenza pubblica, ponendo a base di gara la proposta selezionata, comprensiva dei relativi elaborati, come previsto al par. 1 dell'Avviso. Alla procedura pubblica potranno partecipare tutti gli operatori interessati, compresi quelli che hanno già trasmesso la propria proposta in risposta all'Avviso.

Gli elaborati (tecnici, economico-finanziari e giuridici) della proposta dichiarata di pubblico interesse saranno pubblicati unitamente alla procedura di gara, essendo gli stessi alla base dell'offerta (tecnica ed economica) che i partecipanti alla gara dovranno presentare.

2. Renda pubblici in maniera dettagliata e preventiva i criteri effettivi di valutazione e selezione delle proposte, comprensivi di griglie di punteggio, parametri di merito e pesi attribuiti, al fine di garantire una selezione trasparente, imparziale e verificabile da parte di tutti gli operatori economici interessati. L'assenza di tali elementi rischia di compromettere la parità di trattamento e la fiducia nel processo decisionale dell'Amministrazione.

**RISPOSTA punto 2:** Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la procedura di project financing, prevede due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma interdipendenti sotto il profilo funzionale: la prima di selezione del progetto di pubblico interesse (da non considerare alla stregua di una procedura di gara) e la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità.

Si sottolinea che, ai paragrafi 9 e 10 dell'Avviso, l'Amministrazione ha comunque delineato dei criteri di massima di cui terrà conto, rispettivamente, per la valutazione preliminare della/e proposta/e ai sensi dell'art. 193 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e per la successiva valutazione istruttoria ai sensi dell'art. 193 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. Consenta l'accesso alla documentazione tecnica delle proposte selezionate, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

**RISPOSTA punto 3:** Si conferma.

4. Preveda meccanismi di consultazione pubblica o di audizione degli stakeholders locali prima dell'approvazione della proposta di pubblico interesse.

**RISPOSTA punto 4:** Al momento non sono previsti meccanismi di consultazione pubblica o di audizione degli stakeholders locali prima dell'approvazione della proposta di pubblico interesse.

Durante le fasi di valutazione (preliminare e istruttoria) della/e proposta/e pervenute, l'Amministrazione si riserva di interloquire con i proponenti al fine di precisare/modificare le proposte.